



Automobile Club d'Italia

Unità Territoriale di Sondrio

COMUNICATO

Si comunica che il Ministero della Giustizia ha con parere, formulato con nota prot. n. 018.003.001-31 del 28/04/2014, dato una nuova interpretazione dell'art. 103 del Cds, affermando che " la norma appena richiamata disciplina unicamente l'ipotesi di cancellazione successiva all'esportazione, mentre non vi sono disposizioni che prevedano la possibilità di cancellazione anteriore ad un'esportazione non ancora avvenuta ma solo prospettata".

A seguito di tale parere il Servizio Gestione PRA ha diramato la lettera circolare prot. SGP aoodir005/0004202/14 del 03/07/2014 con la quale è stata modificata la procedura per l'annotazione della formalità di radiazione per esportazione di un veicolo.

Per effetto delle nuove disposizioni alle formalità di radiazione per esportazione di veicolo, presentate a far data dal 14 luglio p.v., dovrà essere allegata la fotocopia della carta di circolazione estera o l'attestazione di avvenuta immatricolazione all'estero.

In caso di esportazione in paesi extra UE tale fotocopia dovrà essere accompagnata da traduzione asseverata.

Qualora la richiesta di radiazione per esportazione riguardi un veicolo che è già stato esportato, ma non è ancora reimmatricolato all'estero, stante il **principio**, affermato dal Ministero della Giustizia, che **la radiazione per esportazione può aver luogo solo successivamente all'esportazione del veicolo e non può più essere preventiva**, è possibile accettare la formalità a condizione che venga allegata alla formalità, la documentazione, comprovante l'avvenuto trasferimento del veicolo all'estero (ad. es. documento di trasporto, integrato con la ricevuta di consegna al destinatario estero, bolla doganale – tale documentazione potrà essere prodotta anche in fotocopia), oltre all'originale della carta di circolazione italiana, al certificato di proprietà ed alle targhe.

Non sarà più necessario allegare la dichiarazione sostitutiva essendo sufficiente indicare nella nota spazio " altri dati" il paese dove il veicolo è stato esportato.

Inoltre le richieste di radiazione per esportazione di veicolo, presentate dal 14 luglio p.v , aventi ad oggetto veicoli sui quali siano iscritte ipoteche non ancora scadute, pignoramenti, sequestri ecc. potranno essere accettate, solo se, alla richiesta, viene allegata un atto comprovante l'assenso alla radiazione da parte del creditore o dell'autorità giudiziaria.

In particolare costituerà titolo per procedere alla radiazione per esportazione, in caso di ipoteca iscritta e non ancora scaduta, l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca, reso nelle forme di rito previste dall'art. 2657 del codice civile e cioè scrittura privata con sottoscrizione autenticata (da notaio) o accertata giudizialmente, atto pubblico o sentenza.


Nessun titolo autorizzativo invece è richiesto nel caso di veicoli sui quali siano iscritte ipoteche scadute.

Nel caso in cui vi siano vincoli di natura giudiziaria come sequestri, congelamento beni, e pignoramenti potrà essere allegato alla richiesta o il provvedimento di dissequestro o di revoca del pignoramento (o in alternativa il verbale di vendita all'asta del veicolo effettuata in seguito al pignoramento trascritto al PRA) o comunque altro provvedimento, emesso dall'Autorità Giudiziaria, che autorizzi l'esportazione del veicolo o dal quale sia possibile evincere il venir meno del gravame.

Si rammenta, infine, che, anche se non obbligatoria, rappresenta comunque buona prassi la richiesta di visura sui veicoli da esportare, al fine di verificare preventivamente l'eventuale esistenza di ipoteche non scadute o di gravami che, in assenza della documentazione giustificativa, impedirebbero l'esito positivo della richiesta di radiazione per esportazione del veicolo.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Marina M. Negretto



Sondrio, 09 luglio 2014